



# Comune di Casteldelci

Piazza San Nicolò, 2 - 47861 Casteldelci (RN) - C.F.: 80008970412 - P.I.:00443730411

Tel: 0541 915423 - Fax: 0541 925300 - [protocollo.comune.casteldelci@pec.it](mailto:protocollo.comune.casteldelci@pec.it)

## **Alla REGIONE TOSCANA**

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica  
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
[carla.chiodini@regione.toscana.it](mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it)

e p.c.:

## **Regione Emilia Romagna**

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni  
c.a.: Dott.ssa Cristina Govoni – Dott. Ruggero Mazzoni – Ing. Denis Barbieri  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## **Provincia di Rimini**

c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri  
[pec@pec.provincia.rimini.it](mailto:pec@pec.provincia.rimini.it)

## **Unione Comuni della Valmarecchia**

[unione.valmarecchia@legalmail.it](mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it)

## **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini**

C.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa Alessandra Del Nista – Dott.ssa Toscano  
[mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto: PAUR ex D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis – Progetto del impianto eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Proponente: FERA Srl. Richiesta pareri e contributi istruttori – Seconda conferenza dei Servizi del 25/07/2024

Con riferimento al progetto di impianto eolico in oggetto, dalla documentazione integrativa depositata dal Proponente si evince che il lay-out dell'impianto è rimasto pressoché invariato rispetto la dimensione (112 metri al mozzo e 180 m di altezza complessiva comprensiva del rotore) e l'ubicazione degli aerogeneratori iniziali. La stazza di tale impianto comporta anche a considerevoli distanze una forte trasformazione e alterazione del paesaggio, così come evidenziato nel precedente contributo istruttorio, determinando una trasformazione del paesaggio con le conseguenti ripercussioni negative nei confronti di questo Comune che ha adottato politiche di salvaguardia dei valori identitari in ottica di sviluppo del turismo e di valorizzazione dei propri territori.

Per quanto attiene l'area di impianto, nel documento “Chiarimenti e approfondimenti I CdS”, in risposta ai contributi istruttori e alle osservazioni presentati da diversi Enti e Associazioni pervenute anche a questo Comune per conoscenza, il proponente sottolinea la legittimità del progetto in relazione a quanto previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 199/2021 secondo cui *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*. Tale asserzione è stata avanzata anche per l'impianto denominato “Badia del Vento”, al confine del Comune di Casteldelci.

In relazione alla sopracitata norma adottata dal Proponente per legittimare “Passo di Frassineto”, occorre ribadire che nelle aree non classificate come idonee in virtù dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 199/2021, non è possibile automaticamente realizzare impianti di FER. Occorre infatti considerare quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 53/2021, ovvero che nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee (...) <<devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.>> Se ne ricava quindi una chiara e vincolante indicazione della norma di legge per quanto attiene l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER, che deve essere eseguita in base alla loro moderata sensibilità ambientale e al loro modesto valore paesaggistico al fine di minimizzare gli impatti degli stessi. Al contrario, le aree “non idonee” vanno scelte sulla base del loro rilevante interesse paesaggistico e della loro elevata sensibilità ambientale, come nel caso dell'area in cui insisterebbe l'impianto “Passo di Frassineto”, dove peraltro il Ministero della Cultura attraverso le Soprintendenze hanno giudizio di incompatibilità.

La salvaguardia dei principi di tutela dell'ambiente e del paesaggio, è stata peraltro recentemente confermata anche dal D.M. 21 Giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) dove all'art. 7 comma 2 viene espressamente previsto quanto segue: *“Per l'individuazione delle aree idonee le Regioni tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica (...)”*.

Risulta pertanto evidente che la realizzazione di un impianto di tale stazza in questo contesto ambientale e paesaggistico con una forte compromissione delle aree forestali, sia del tutto incompatibile con l'attuale quadro normativo.

Per le ragioni sopra esposte si conferma il **PARERE NEGATIVO.**

Casteldelci, 22 Luglio 2024

Il Sindaco  
Fabiano Tonielli